

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	803
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
FRANCESCHINI ed altri: Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974 (2807)	803
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	803
FRANCESCHINI	804
MARANGONE	804
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351)	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (1662)	
GIOIA ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti (716)	805
PRESIDENTE	805, 806, 807, 808, 809
BERTE	806, 808
BRONZUTO	807
BUZZI	805, 806
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	807, 808
TITOMANLIO VITTORIA	807
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	809

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Valitutti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974 (2807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini, Marangone e Loperfido: « Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974 ».

Della proposta di legge sono io stesso Relatore.

Con la proposta di legge in esame si chiede una proroga di tre mesi della scadenza, avvenuta il 10 dicembre, del termine già fissato alla Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, Commissione presieduta dal nostro collega onorevole Franceschini.

La proroga ha il suo motivo nella esigenza di terminare il lavoro e di condurlo in porto con la dovuta ponderazione.

Poiché la proposta di legge porta la firma di tre colleghi di partiti diversi, siamo evidentemente tutti d'accordo nel concedere la proroga di tre mesi.

Ricordo che il primo termine ebbe a scadere il 10 agosto e venne prorogato di quattro mesi. In quella seduta si disse che quattro mesi non sarebbero bastati e che eventualmente sarebbe stata concessa un'altra proroga. I tre mesi scadranno quindi il 10 marzo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI. Il lavoro della Commissione, in adempimento della legge 26 luglio 1965, n. 974, è praticamente finito sul piano materiale, cioè sul piano dell'indagine, sul piano delle valutazioni delle carenze e delle esigenze della tutela del nostro immenso patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

Ciò che ha preoccupato il Presidente della Commissione di indagine, che è il presentatore della proposta di legge, e anche il vice Presidente onorevole Marangone, è sostanzialmente la possibilità di dare alla discussione dei problemi più importanti, tra cui quello paesistico - urbanistico, concernente l'arte moderna e quello concernente il personale (tutti argomenti sui quali abbiamo raccolto completamente gli elementi, sia per l'indagine che per la valutazione), il più ampio sviluppo. Tanto più che, come ho voluto riferire nella relazione che accompagna la proposta di legge, sono emerse possibilità di accordo tra tutti i membri della Commissione, e la nostra ambizione sarebbe quella di giungere alla conclusione dei lavori con l'accordo unanime di tutti i membri della Commissione stessa. Ciò, infatti, significherebbe una preziosa garanzia per il futuro, poiché, come saremo d'accordo nella Commissione stessa. Ciò, infatti, significherebbe una preziosa garanzia per il futuro, poiché come saremo d'accordo nella Commissione lamento, dove, quando sarà il momento, esporremo ed insisteremo sulle tesi fondamentali sulle quali si è trovata una convergenza.

Per far questo occorre discutere con calma. E quindi il limite di tempo - che pure abbiamo cercato di rispettare - si è rilevato insufficiente, direi una strettoia esterna che non è compatibile con la piena libertà della discussione.

Ecco perché, onorevoli colleghi abbiamo ritenuto di dover chiedere ancora una proroga. L'abbiamo fissata in tre mesi, ma siamo quasi sicuri di arrivare alla conclusione

prima del termine fissato, proprio per garantire questa libertà e questa distensione nella quale naturalmente affioreranno gli elementi più sereni di un accordo che sarà a tutto vantaggio del difficile argomento che ci è stato affidato.

Ringrazio pertanto la Commissione per il voto favorevole che vorrà dare alla proposta di legge.

MARANGONE. Due parole in aggiunta a quanto è stato detto dal collega Franceschini. Come si ricorderà, la legge istitutiva della Commissione di indagine ha, fra l'altro, assegnato a questo il compito della revisione delle leggi di tutela in coordinamento su quelle urbanistiche. Ciò, evidentemente, ha reso la materia, già di per se delicata e difficile, ancora più complessa e tale da richiedere la collaborazione di esperti esteri, la attività dei quali procede, fatalmente, senza fretta. Da parte nostra si è cercato di accelerare il ritmo di lavoro. Ma, come ognuno comprende, rinnovare tutta la struttura amministrativa e contabile del settore non è poca cosa. C'è da tener conto di molteplici ed eterogene esigenze, da quelle dello Stato, a quelle degli enti pubblici, a quelle degli stessi privati cittadini.

Di qui la necessità di pervenire a conclusioni non affrettate e la necessità della proroga che abbiamo chiesta e che, forse, non utilizzeremo interamente. Ma è solo fruendo di questa larghezza di termini che potremo compiere un lavoro soddisfacente per la cultura del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione si renda conto dei motivi che giustificano la richiesta della proroga avanzata dal Presidente, onorevole Franceschini, dal Vice Presidente onorevole Marangone e dal collega Loperfido.

Vorrei dire, a nome di tutti i colleghi, che la concessione della proroga non significa affatto che la nostra Commissione non abbia un interesse vivissimo a vedere presto concluso questo lavoro; desidera anzi che la Commissione d'indagine lavori con tutta tranquillità e serenità per condurre in porto il lavoro migliore.

Dobbiamo anche dire che ci ralleghiamo per il fatto che il lavoro si svolge con molta intensità ed impegno da parte dei vari componenti la Commissione ed auguriamo ad essa di presentarci presto le relative risultanze rispondenti alle esigenze del Paese, che stituiranno un orientamento sicuro nell'attività legislativa alla quale ci apprestiamo anche in questo settore.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

ARTICOLO UNICO

Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351); Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662); Gioia ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti (716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Gerbino e Bianchi Fortunato: « Disposizioni a favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti »; Dal Canton Maria Pia, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Sammartino: « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare »; Gioia, Bertè, Forlani, Rampa: « Provvidenze in favore degli Istituti statali per sordomuti ».

Ricordo ai colleghi che queste tre proposte di legge furono già oggetto di un primo esame da parte della Commissione, la quale si trovò concorde nell'accettarle parzialmente. Fu dato quindi incarico ad un Comitato ristretto di preparare un nuovo testo, del quale dò lettura.

ART. 1.

Alle scuole di metodo per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole speciali per sordomuti, disciplinate dagli articoli 520 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dalla data

di entrata in vigore della presente legge, possono accedere soltanto coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

ART. 2.

Gli insegnanti delle scuole speciali per sordomuti che, muniti del diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, conseguito dopo essere stati ammessi alle scuole di metodo ai sensi dell'articolo n. 523 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1297, abbiano prestato, anche se privi del titolo di abilitazione magistrale, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio, si intendono definitivamente confermati nelle loro funzioni previo esame-colloquio.

BUZZI. Il testo presentato dal Relatore, onorevole Elkan, è lo stesso sul quale si era fermata la Commissione. Personalmente avrei due osservazioni da fare. La prima è relativa alla dizione che trovo in questo articolo 2 lì dove dice « si intendono definitivamente confermati nelle loro funzioni previo esame-colloquio ». A me pare una formulazione equivoca: noi si intende abilitare questo personale alla funzione dell'insegnamento ed è quanto, a mio avviso si dovrebbe fare perché il problema va visto riferito contemporaneamente agli istituti statali e agli istituti non statali: per questi ultimi certamente noi non possiamo legiferare interferendo e incidendo sulla posizione giuridica di questo personale; in ordine ai primi l'immissione nei ruoli è regolata dalle norme vigenti. Qual'è la difficoltà che il legislatore si è proposto di rimuovere? Quella derivante dal fatto che questo personale non ha il titolo base richiesto in ragione di quella particolare situazione che tutti conosciamo.

Perciò, noi, mentre con l'articolo 1 fissiamo una norma valida da oggi in avanti, con l'articolo 2 abilitiamo coloro che, non avendo il titolo base, hanno tuttavia frequentato la scuola di metodo e da un certo periodo di tempo, come è detto nella proposta di legge, insegnano.

Ecco perché — veramente la proposta la sentivo fare dall'onorevole Sottosegretario, comunque io mi rimetterei ovviamente ai suggerimenti dei colleghi — troverei appunto necessaria una modificazione di quell'ultima proposizione: « si intendono definitivamente confermati nelle loro funzioni previo esame-colloquio ».

In sostanza il mio pensiero è che possono continuare ad insegnare: non deve più essere contestata la legittimità della loro posizione ai fini dell'insegnamento. Questo è quanto a mio avviso si dovrebbe intendere con l'articolo.

La seconda osservazione è questa: con l'articolo 1 noi definiamo la norma per quanto riguarda l'ammissione alla scuola di metodo, quindi per l'insegnamento. Io vorrei proporre alla Commissione di considerare anche la possibilità di definire la norma per le carriere direttive degli istituti statali e degli istituti non statali; cioè stabilire, come già è per le altre scuole, che possono accedere alla direzione degli istituti statali, agli istituti per i sordomuti, coloro che o hanno dieci anni di insegnamento oltre l'abilitazione conseguita nella scuola di metodo, o che sono in possesso, oltre all'abilitazione specifica della scuola di metodo, del diploma di vigilanza o delle lauree che già sono ammesse per la direzione delle scuole elementari.

In questo modo faremmo rientrare anche queste scuole speciali nella disciplina generale salvo il possesso della abilitazione specifica conseguibile attraverso la scuola di metodo.

BERTÈ. Premettendo che queste proposte di legge hanno ormai acquisito un carattere di estrema urgenza, per cui io auspicherei che nella riunione odierna esse possano trovare definizione, riallacciandomi a quanto ha detto poc'anzi il collega Buzzi, vorrei fare alcune osservazioni che non mi trovano in dissenso, ma mi trovano preoccupato ai fini di una maggiore chiarezza di espressione legislativa.

Mi sembra che il relatore onorevole Elkan, oggi assente, abbia preso come proposta base la proposta di legge Gioia, per il fatto che essa è la più larga e quella che affronta più strutturalmente il problema in oggetto. Le altre due proposte di legge, che pur tendono a risolvere importanti problemi, possono essere considerate come emendamenti alla proposta Gioia.

Ora io mi chiedo anzitutto: l'articolo 1, proposto dal Relatore, è un emendamento sostitutivo all'articolo 1 del testo di legge? Non mi sembra. Io direi che è un articolo aggiuntivo, mentre invece ho il timore che l'articolo 2 proposto sia sostitutivo.

PRESIDENTE. Il testo presentato è un testo unificato delle tre proposte di legge.

BERTÈ. Io invece ritengo che si tratti di due articoli ai quali deve essere aggiunta la proposta Gioia.

In secondo luogo: nell'articolo 2 proposto dal Relatore non è affermato — e questo mi sembra un fatto estremamente importante — che tutte le classi funzionanti da due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono elevate in organico. Non può cadere questa affermazione.

Infine, se si esamina l'articolo 2 della proposta di legge Gioia, della quale anche io sono firmatario, si vede che i requisiti richiesti agli insegnanti sono: essere forniti di diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti e aver prestato regolare servizio nelle scuole statali per sordomuti per almeno tre anni scolastici nel decennio precedente all'entrata in vigore della legge. Coloro che siano in possesso di questi titoli sono inquadrati nel ruolo ordinario.

Ora, io non sono contrario ad aggiungere che questo inquadramento nel ruolo ordinario avvenga previo esame-colloquio, ma non mi sembra di essere dello stesso parere del collega Buzzi il quale dice che sono confermabili nella loro funzione. No, noi parliamo di inquadramento nel ruolo ordinario.

PRESIDENTE. Io credo che il Relatore darebbe parere favorevole nei limiti indicati dai due articoli che presenta in sostituzione.

BERTÈ. Io vorrei capire bene dove va a finire lo spirito della legge, la quale si propone di elevare in organico tutte le classi. Abbiamo accettato il criterio che ciascuna classe non può comprendere più di sei allievi: ma allora è evidente che deve aumentarsi il numero dell'organico delle classi.

BUZZI. Sono due cose diverse: la proposta Titomanlio propone una cosa, la proposta Gioia ne propone un'altra.

BERTÈ. Io non sono entrato nell'argomento proposto dall'onorevole Titomanlio, che io ritengo eventuale emendamento e al quale mi dichiaro fin da adesso favorevole. Io sto affrontando il problema nel suo insieme (del resto in Commissione eravamo tutti favorevoli e si è rinviato al comitato ristretto soltanto per trovare una formula migliore), e i punti essenziali mi sembrano: 1) Elevare in organico le classi funzionanti e su questo c'è un parere favorevole della Commissione bilancio. 2) Se si fa questo per il motivo di rendere idonea didatticamente la scuola per sordomuti, bisogna che ci siano gli insegnanti e che noi chiediamo l'inquadramento nel ruolo ordinario. Dice il Relatore: facciamo l'esame-colloquio. Sono disposto ad accettare questo emendamento, ma non mi

sembra che le proposizioni affermate dall'onorevole Buzzi poco fa dicano le stesse cose che sto dicendo io: dicono un po' di meno.

Circa il problema degli insegnanti delle scuole per sordomuti, che non sono statali, il mio pensiero — per così dire — è telegrafico. È chiaro che noi non possiamo legiferare nell'ordinamento delle scuole che non sono statali. Cioè noi possiamo riconoscere a quegli insegnanti che sono in determinate condizioni il criterio di confermabilità, ma non possiamo imporre la conferma fuori dell'ambito di quelle che sono le scuole statali.

Questo è il mio pensiero; comunque ritengo molto più importante, nel quadro di questo mio intervento, la prima parte, nella quale chiedo che si affronti il problema nella sua sistematicità, così come era stato presentato nella proposta Gioia: questo, del resto, mi sembra che sia stato l'orientamento del Relatore e della stessa Commissione.

TITOMANLIO VITTORIA. A me pare che l'impostazione delle proposte di legge vada vista sotto tre aspetti: regolarizzare tutti i ruoli che attengono a queste scuole, regolarizzare la posizione del personale insegnante delle scuole statali per sordomuti, regolarizzare la posizione del personale insegnante delle scuole non statali.

Per quanto riguarda la mia proposta faccio rilevare che l'articolo 176 del testo unico si riferisce all'istituzione di alcune scuole che sono riconosciute dallo Stato fin dai tempi borbonici dell'Italia meridionale e che sono sovvenzionate dallo Stato. Si noti che queste scuole non sono di religiosi e di religiose, sono scuole che hanno un carattere pubblico. Ora, quando noi inseriamo in una proposta di legge la frase « possono essere confermati », significa che il Consiglio di amministrazione, composto di persone che capiscono poco della scuola, la prima cosa che farà sarà quella di buttare sul lastrico questa gente, perché mentre lo Stato si inserisce e dice « noi non contribuiamo se non avete questi requisiti », lo Stato stesso dice: « possono essere confermati ». Io riconoscerò il « possono » soltanto qualora si trattasse di scuola privata, ma qui si tratta di una scuola riconosciuta.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Fino al momento attuale questi insegnanti non sono stati licenziati: non capisco perché dovrebbero esserlo licenziati proprio ora che riconosciamo la validità incontestabile del loro titolo.

TITOMANLIO VITTORIA. Il Ministero della pubblica istruzione fornisce un contributo per queste scuole che sono state da tempo istituite. Quando noi diciamo « possono » e non diciamo « sono », autorizziamo esplicitamente il loro licenziamento.

BRONZUTO. Io ritengo che si dovrebbero prendere in serio esame le considerazioni e le osservazioni del collega Berté, tanto più che esse coincidono con l'orientamento già manifestatosi nella Commissione che aveva discusso per poi rinviare questo problema in attesa che la proposta Gioia venisse integrata da una norma transitoria per quanto riguarda il personale già in servizio nelle scuole per sordomuti. Pertanto il nostro gruppo aderisce all'orientamento della maggioranza della Commissione, cioè quello di arrivare ad un testo unificato che comprenda l'articolo 2 della proposta Gioia per quanto riguarda la sistemazione del personale in servizio, nonché l'articolo 1 degli emendamenti, che potrebbe divenire l'articolo 2 e concernente un articolo 3 l'impegno finanziario.

Io in verità non mi spiego il testo del Relatore visto che c'era un orientamento di massima della Commissione. Resterebbe soltanto in sospeso l'articolo unico della proposta Dal Canton che riguarda coloro che sono forniti di maturità classica o scientifica, che sono ammessi alle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento della scuola dei sordomuti.

Per il resto mi pare che la proposta di legge Gioia sia la migliore e sarebbe preferibile il suo articolo 2.

Resta da vedere la possibilità di aspirare all'ufficio di direttore da parte di questi insegnanti, che pur non forniti del titolo di abilitazione magistrale, sono in possesso di tutti i requisiti richiesti.

PRESIDENTE. L'assenza del Relatore rende molto difficile l'orientamento da adottare. Non sappiamo cosa egli abbia inteso indicare con gli emendamenti presentati come articoli 1 e 2, che a prima vista sembrano sostitutivi del testo originario. Guardando il loro contenuto, invece, non sembrano tali. Orbene, la presenza del Relatore ha un'importanza primaria nel funzionamento del Parlamento. Esprimo, con questo, il mio rammarico che la discussione non possa continuare per l'assenza di chi dovrebbe orientarla. Credo che si prospetti l'opportunità di un rinvio.

TITOMANLIO VITTORIA. Forse l'onorevole Berté potrebbe in maniera più pratica e rapida proporre addirittura il nuovo arti-

colo, che non mi sembra, nella attuale formulazione, possa essere accettato.

PRESIDENTE. Io ho molta stima di tutti i colleghi e del collega Bertè in modo particolare, ma non vorrei che questi facesse la parte del cireneo, tanto più che la maggior parte del materiale informativo è in possesso del Relatore.

BERTÈ. Ringrazio della considerazione che mi è stata espressa. Mi dichiaro favorevole al testo Gioia, modificato parzialmente. Propongo al Presidente di rinviare la discussione a domani stesso, giorno in cui il Relatore sarà sicuramente presente.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Data l'assenza del Relatore e le questioni che sono state sollevate, il rinvio mi sembra inevitabile. Prima però che sia predisposto il rinvio, vorrei far presenti alcune considerazioni, al fine di contribuire ad un miglioramento della situazione che possa consentire in una prossima seduta un più spedito esame.

Debbo dire, per la verità, che non condivido personalmente quanto in questa sede è stato affermato, circa la possibilità di raggiungere un accordo accettando sostanzialmente la proposta Gioia ed integrandola. Se ben ricordo, tutta la discussione dell'ultima seduta a questo proposito si era orientata verso i concetti che hanno trovato espressione, sia pure a mio giudizio non perfetta, nei due articoli che in questo testo il Relatore ci ha proposti. Il secondo articolo richiama l'articolo 523 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare. Questo articolo parla della ammissibilità ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento e alla istruzione dei sordomuti. Possono essere ammessi, in primo luogo, gli abilitati all'insegnamento elementare, e, in secondo luogo, coloro che sono forniti di certificato di maturità classica o scientifica, e che possono aspirare soltanto all'ufficio di direttore. Quindi, questo vecchio regolamento del 1928 prevedeva che gli abilitati all'insegnamento elementare potessero iscriversi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere l'abilitazione all'insegnamento o alla direzione degli istituti dei sordomuti, e cioè a tutti gli effetti; invece quelli forniti di maturità classica o scientifica potevano accedere ai detti corsi ad un solo effetto: non all'effetto dell'insegnamento, ma all'effetto soltanto della direzione. Che cosa è avvenuto nel corso del tempo? Questa impostazione era, indubbiamente, un po' ori-

ginale! È avvenuto che un certo numero di persone fornite di maturità classica e scientifica, ma non di abilitazione magistrale, hanno preso l'abilitazione e, non trovando il modo di fare i direttori, hanno cominciato a fare gli insegnanti. Ciò ha dato luogo a numerose contestazioni. Allora, a cosa tende la nostra proposta? A sanare, evidentemente, questa situazione, ed a stabilire che d'ora innanzi alle scuole di metodo possano partecipare soltanto coloro che siano abilitati con l'abilitazione magistrale. Potranno avere la laurea in medicina, in astronomia, in qualunque altra disciplina, però debbono avere l'abilitazione magistrale. Cioè, vengono ad essere soppresse le lettere *b* e *c*) del citato articolo 523.

Inoltre, è stato detto: cosa facciamo di coloro che hanno conseguito questa abilitazione pur non avendo l'abilitazione magistrale? E si afferma: se almeno da tre anni essi insegnano, la loro abilitazione è valida a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli dell'insegnamento.

Ma, naturalmente, si vengono insinuando anche altre aspirazioni; come si suol dire l'appetito vien mangiando. E allora, non basta che noi con la legge saniamo le difficoltà e riconosciamo a tutti gli effetti l'abilitazione. Le parole « confermati nelle loro funzioni » possono dar luogo a grossi inconvenienti. Cos'è questo istituto nuovo, che creiamo, della definitiva conferma nell'insegnamento? È una immissione in ruolo? Il termine sarebbe estremamente equivoco. E nelle scuole non statali darebbe origine ad altri inconvenienti, perché ad un certo punto può accadere che un insegnamento non sia più gradito, e la scuola non statale non è più autorizzata a liberarsene, perché egli è definitivamente confermato all'insegnamento.

Sono perciò favorevole alla formulazione: « definitivamente abilitati alla loro funzione ».

Ma c'è *a latere* la proposta Gioia, che si riferisce esclusivamente alla scuola statale. Essa è imperniata sostanzialmente su due punti. Primo punto: aggiornamento degli organici. In linea di massima, non saremmo contrari. Quanto al secondo articolo, desidero esprimere molte riserve. Infatti un'immissione in ruolo *sic et simpliciter* senza concorso non è condivisa dal Governo.

Mi sembra che ci troviamo di fronte a due correnti di opinioni assolutamente diverse, che hanno un solo punto di contatto, cioè quello di voler superare, sia per gli insegnanti di scuole statali sia per quelli di

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1965

scuole non statali, le difficoltà relative ad un'abilitazione che, in base all'articolo 523 del regolamento sulla scuola elementare, è incompleta, in quanto abilita solo all'attività di direttore ma non a quella di insegnante. Siamo tutti d'accordo sull'opportunità di rendere completa la suddetta abilitazione. Per il resto, come ho detto, sussistono molte divergenze.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere la mia perplessità circa l'immissione legislativa in ruolo di insegnanti in istituti che godono di una certa autonomia.

Ritengo opportuno rinviare la discussione in attesa che il Relatore ci possa meglio orientare in questa materia, che non è tanto complessa quanto delicata.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla seduta di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2807 oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Franceschini ed altri:
« Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974 » (2807).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazzà, Dell'Armellina, De Zan, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Marangone, Pitzalis, Racchetti, Romanato, Savio Emanuela, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Valitutti.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI